

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3311

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata SIRAGUSA

Introduzione dell’articolo 6-*bis* della legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente l’istituzione del Congresso dei presidenti dei Comitati degli italiani all’estero, nonché soppressione del Consiglio generale degli italiani all’estero

Presentata l’11 ottobre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grande comunità dei nostri connazionali residenti all’estero ha la possibilità di scegliere, da venti anni, i propri rappresentanti in Parlamento grazie alla cosiddetta « legge Tremaglia », cioè la legge 27 dicembre 2001, n. 459. Tale comunità è inoltre rappresentata, a livello istituzionale, dai Comitati degli italiani all’estero (Comites) e dal Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE).

Il CGIE, istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, è definito come « l’organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all’estero » (articolo 1, comma 1-*bis*, della legge n. 368 del 1989). Tuttavia, a differenza dei Comites e dei membri del Parlamento eletti nella circoscrizione Estero, il CGIE è un organo non direttamente eletto dai nostri concit-

tadini residenti fuori d’Italia: esso, infatti, è composto da sessantatré membri, dei quali venti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quarantatré sono eletti in rappresentanza delle comunità italiane all’estero. Questi ultimi sono eletti da un’assemblea formata, per ciascun Paese, dai componenti dei Comites e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 368 del 1989.

D’altra parte, il CGIE nasceva, così come il precedente Comitato consultivo degli italiani all’estero, istituito in base all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come organo di consulenza sulle politiche degli italiani emigrati in un periodo nel quale questi ultimi non avevano modo di eleggere parlamentari: una possibilità introdotta nel nostro

ordinamento soltanto dodici anni dopo. Come già accennato, infatti, con la legge Tremaglia gli italiani residenti all'estero o gli italiani temporaneamente residenti all'estero possono votare i propri rappresentanti in Parlamento. A fronte, pertanto, di una rappresentanza diretta, sembra pleonastica una rappresentanza indiretta delle collettività di riferimento.

La legge n. 368 del 1989 riserva al CGIE anche competenze più localistiche. In particolare, all'articolo 1, comma 2, si stabilisce che il Consiglio ha il fine di « promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana ». Si osserva, al riguardo, che le medesime funzioni sono già svolte dai Comites. A fronte di una rappresentanza diretta a livello locale (Comites) e a livello generale (parlamentari della circoscrizione Estero), sembra, dunque, ormai superata la necessità di mantenere in funzione il CGIE.

Lo scopo della presente proposta di legge è, quindi, quello di sopprimere il CGIE (articolo 2), sostituendolo con un'istituzione più « leggera », più adatta a rispondere alle attuali esigenze e in grado di valorizzare maggiormente il ruolo dei Comites: un Congresso dei presidenti dei Comites (articolo 1), il quale, convocato una volta all'anno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, possa

discutere di tutto quanto concerne i problemi e le necessità della comunità degli italiani nel mondo. Si prevedono due tipi di riunioni del Congresso: una plenaria, globale, e una per ripartizione.

La soppressione del CGIE permetterebbe, inoltre, di far confluire le risorse assegnate per il suo funzionamento nei capitoli relativi al funzionamento dei Comites.

Si propone altresì che, entro il trentesimo giorno dalla convocazione del Congresso (la quale dovrà avere luogo con due mesi di preavviso), i suoi membri possano inviare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale richieste di discussione di argomenti di carattere generale che riguardano i connazionali all'estero.

Le riunioni sono presiedute e coordinate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o da un suo delegato. Alle riunioni sono, inoltre, invitati i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. La partecipazione è assicurata anche mediante collegamento da remoto.

Durante le riunioni, inoltre, possono essere votati documenti con proposte di interventi legislativi per gli italiani all'estero.

Sono redatti appositi verbali delle riunioni, che sono trasmessi alle Commissioni competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e pubblicati nei siti *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei Comites.

L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce il Congresso dei presidenti dei Comites.

L'articolo 2 reca la soppressione del CGIE.

L'articolo 3 dispone che le risorse per l'istituzione del Congresso provengano dai risparmi derivanti dalla soppressione del CGIE.

L'articolo 4 prevede la data di entrata in vigore della legge, fissata al sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente l'istituzione del Congresso dei presidenti dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. — *(Congresso dei presidenti)*
— 1. È istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Congresso dei presidenti dei Comitati degli italiani all'estero, di seguito denominato "Congresso". Fanno parte del Congresso, nei Paesi dove sono presenti più Comitati, il coordinatore del Comitato dei presidenti di cui all'articolo 6 e, nei paesi con un solo Comitato, il presidente del medesimo.

2. Ai fini di una migliore conoscenza dei problemi e delle esigenze delle collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle e per assisterle, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca con cadenza annuale il Congresso per lo svolgimento di una riunione plenaria e di una riunione per ripartizione elettorale. È facoltà del medesimo Ministero convocare ulteriori riunioni ove ne ravvisi la necessità.

3. Le riunioni del Congresso sono convocate con almeno sessanta giorni di preavviso. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione. Entro il trentesimo giorno dall'avviso di convocazione, i coordinatori di ripartizione di cui al comma 5, lettera a), sentiti i coordinatori dei Comitati dei presidenti del proprio territorio, possono fare pervenire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ulteriori argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

4. Le riunioni del Congresso sono presiedute e coordinate dal Ministro degli af-

fari esteri e della cooperazione internazionale, o da un suo delegato, e a esse partecipa il direttore della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sono inoltre invitati i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. La partecipazione è assicurata anche mediante collegamento da remoto.

5. Durante le riunioni per ripartizione elettorale:

a) è eletto un coordinatore di ripartizione, a maggioranza assoluta. Nel caso nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti; in caso di parità nel ballottaggio, è eletto il più anziano di età. I coordinatori restano in carica ventiquattro mesi;

b) ogni membro del Congresso presenta una relazione sulle necessità e sui problemi rilevati nel territorio di sua competenza.

6. Durante la riunione plenaria:

a) è presentata al Congresso una relazione da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o di un suo delegato, sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero;

b) possono essere votate proposte e raccomandazioni in merito a iniziative legislative e amministrative dello Stato e delle regioni, ad accordi internazionali e a normative dell'Unione europea concernenti le comunità italiane all'estero. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Congresso.

7. Sono redatti verbali delle riunioni del Congresso. I verbali sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nei siti *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei Comitati.

8. Ai membri del Congresso che partecipano alle riunioni previste dal presente articolo spettano il pagamento delle spese di viaggio, rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfetario di importo pari a 200 euro giornalieri per le spese di vitto e di alloggio sostenute. I membri del Congresso hanno diritto, inoltre, alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione ».

Art. 2.

(Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368. Soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero)

1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, recante l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, è abrogata.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse destinate al finanziamento del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ai capitoli 3106 e 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0161680